

PRESIDENTE. Veniamo dunque ai voti. Onorevole Guarracino, insiste nella sua proposta di soppressione?

GUARRACINO. Vi insisto.

PRESIDENTE. Vuol dire che voterà contro l'articolo.

GUARRACINO. Non si tratta della soppressione dell'articolo, ma dei primi tre commi.

PRESIDENTE. Ella dunque insiste sulla soppressione dei primi tre capoversi dell'articolo?

GUARRACINO. Vi insisto.

PRESIDENTE. Onorevole Luciani, insiste nel suo emendamento?

LUCIANI. Non vi insisto.

PRESIDENTE. Onorevole Venditti, ella ha udito le dichiarazioni dell'onorevole ministro...

VENDITTI. Ritiro il secondo emendamento.

PRESIDENTE. Onorevole Di Sant'Onofrio, insiste nel suo emendamento?

DI SANT'ONOFRIO. Lo ritiro, prendendo atto delle dichiarazioni dell'onorevole ministro.

PRESIDENTE. Onorevole Abignente, insiste nel suo comma aggiuntivo?

ABIGNENTE. Insisto.

PRESIDENTE. Cominciamo con l'emendamento dell'onorevole Guarracino per la soppressione dei primi tre capoversi dell'articolo.

Lo pongo a partito.

(Non è approvato).

Non rimane che l'emendamento dell'onorevole Venditti al primo comma accettato dal Governo dove è detto: « esercitino abitualmente la professione di avvocato o di procuratore », sostituire le parole: « esercitino la professione di procuratore o abitualmente quella di avvocato ».

Intende mantenere anche l'altra parte?

VENDITTI. No, no!

PRESIDENTE. Metto a partito il primo capoverso dell'articolo 3 con questa modificazione.

(È approvato).

Metto ora a partito il capoverso aggiuntivo dell'onorevole Abignente, non accettato nè dal Governo, nè dalla Commissione.

« I magistrati dei tribunali e delle Corti d'appello non possono appartenere all'assemblea legislativa, elettiva, ad assemblee e corpi amministrativi ».

(Non è approvato).

Ora metto a partito l'articolo 3, di cui fu già data lettura, con la sola modificazione che la Camera ha testè approvata.

(È approvato).

Art. 4.

I magistrati inamovibili che si trovino in uno dei casi d'incompatibilità previsti dall'articolo precedente, nonché quelli che per qualsiasi causa, anche indipendente da loro colpa, non possano, nella sede che occupano, amministrare giustizia nelle condizioni richieste dal prestigio dell'ordine giudiziario, sono tramutati, anche senza loro consenso, ad altra sede, per decreto reale sentito il parere del Consiglio superiore della magistratura.

Il parere è dato da una sezione speciale del Consiglio superiore eletta dal Consiglio stesso in adunanza plenaria e composta di membri residenti in Roma.

Il parere di detta sezione sarà anche richiesto quando il Governo, per i motivi di cui al primo comma, non creda di destinare un giudice o un giudice aggiunto ad una sede alla quale possa avervi diritto per mancanza di altri concorrenti dello stesso grado o categoria ai termini dell'articolo 2 della legge 14 luglio 1907, n. 511.

Su quest'articolo non vi sono iscritti; ma vi sono due emendamenti, uno di modificazione al primo comma, proposto dall'onorevole Guarracino, il quale ebbe già occasione di parlare di questa sua proposta.

ORLANDO V. E., ministro di grazia, giustizia e culti. È assorbito oramai.

GUARRACINO. Così è: questo mio emendamento è rimasto assorbito dalla votazione sull'articolo precedente.

PRESIDENTE. È vero!

GUARRACINO. Una osservazione però debbo fare all'onorevole ministro, ed è questa. L'articolo 4 dice che i magistrati inamovibili, che si trovino in uno dei casi d'incompatibilità previsti dall'articolo precedente (che è un'incompatibilità generale di diritto) e poi quelli che per qualsiasi causa, anche indipendente da loro colpa, non possano, nella sede che occupano, amministrare giustizia nelle condizioni richieste dal decoro e dal prestigio dell'ordine giudiziario, sono tramutati; e poi dice che, per il tramutamento di questi magistrati, occorre un decreto reale, sentito il parere del Consiglio superiore della magistratura. Ora, quando